



Tribunale Ordinario di Latina

I Sezione CIVILE

Il Tribunale di Latina, in persona del giudice, dott. Roberto Galasso, all'esito dell'udienza cartolare del 23.10.2020, celebrata secondo le modalità stabilite dall'art. 221, comma IV, del D.L. 19 maggio 2020, n. 34, convertito dalla legge 17 luglio 2020, n. 77, lette le note di trattazione scritta depositate dalle parti, pronuncia la seguente

ORDINANZA

Con ricorso, *ex art. 702 bis c.p.c.*, Edward von Freymann e Giuseppe Di Lelio adivano il Tribunale di Latina, deducendo: di essere, rispettivamente, disabile, ai sensi e per gli effetti dell'art. 30, comma 7, legge n. 388/2000 (come accertato, in data 29.01.2013, dall'INPS, con verbale di visita collegiale *ex art. 20 comma 1 legge 3 agosto 2009 n. 102*) e affetto da handicap grave ai sensi e per gli effetti dell'art. 3, legge n.104/1992 (come accertato, in data 07.03.2006, dalla ASL di Latina, con verbale di visita collegiale); di soffrire di una grave limitazione della capacità di deambulazione, e pertanto di muoversi in carrozzina; di risiedere a Sperlonga (LT), il primo in Via Valle n. 14/C e il secondo in Via Montepiano n. 6; di non poter accedere a Piazza Fontana e di non poter transitare e sostare sul Belvedere Circeo, spazi pubblici ubicati nella medesima città di Sperlonga, a causa della presenza di barriere architettoniche; che da una verifica dello stato dei luoghi risultava che l'accesso a Piazza Fontana era precluso alle persone con disabilità a causa: a) di una discesa con pendenza non a norma; b) della mancanza di parcheggi per disabili; c) della presenza di un dissuasore che non consente l'ingresso nella Piazza ad una autovettura (nemmeno a quelle dotate di contrassegno per disabili); d) della pavimentazione sconnessa e non livellata, in quanto tale inadatta al transito della sedia a ruote; che l'inaccessibilità di Piazza Fontana, non permetteva alle persone con ridotta o impedita capacità motoria di poter fruire degli esercizi commerciali presenti in zona; che prima dell'installazione del dissuasore ad opera dell'ente comunale, i ricorrenti riuscivano ad accedere in Piazza Fontana con la loro autovettura, mentre successivamente era divenuto impossibile; che il Comune di Sperlonga, ritualmente diffidato, era rimasto

inerte, anche a fronte della richiesta di autorizzazione all'utilizzo del telecomando per la movimentazione del dissuasore.

Chiedevano accertarsi il comportamento discriminatorio del Comune di Sperlonga, ai sensi dell'art. 2, comma 3, legge n. 67/2006, e, per l'effetto: *“ordinare, ex art. 3, comma 3 della predetta legge, così come modificato dal successivo art. 28 del D.lgs n. 150/2011 e disporsi la cessazione immediata della comportamento discriminatorio nei confronti dei ricorrenti, previa realizzazione – entro termini congrui e comunque non oltre tre mesi – di ogni opera necessaria alla eliminazione delle barriere architettoniche presenti in Piazza Fontana mediante: a) la creazione di parcheggi dedicati alle persone con disabilità nei pressi di Piazza Fontana o comunque sul lungomare in Viale Cristoforo Colombo; b) la rimozione, per le persone a ridotta o impedita capacità motoria, del dissuasore ubicato presso Piazza Fontana, in modo da garantire alle persone con disabilità di accedere con la propria autovettura all'interno della Piazza medesima; c) il rifacimento della pavimentazione di Piazza Fontana in modo da garantire alle persone che si muovono con la sedia a ruote di transitare, spostarsi e sostare all'interno della medesima piazza; d) la realizzazione di ogni altra opera che dovesse rendersi necessaria al fine di garantire ai ricorrenti di poter accedere in autonomia e sicurezza all'interno di Piazza Fontana; e) il rifacimento della pavimentazione del Belvedere Circeo in modo da garantire alle persone che si muovono con la sedia a ruote di transitare, spostarsi e sostare all'interno di questo luogo pubblico. In subordine, nel caso in cui le opere indicate alle lettere a), b) c), d) ed e) non fossero realizzabili, si chiede che il Tribunale adito ordini al Comune di Sperlonga di adottare, entro il termine fissato nel provvedimento, un piano di rimozione delle discriminazioni accertate. 2) condannare il Comune di Sperlonga a risarcire: a) al Sig. Edward von Freymann il danno non patrimoniale che fin d'ora si quantifica in via equitativa in Euro 13.000,00 (tredicimila/00), ovvero in quella maggiore o minore somma ritenuta di giustizia, il tutto sulla base di quanto esposto alle lettere N) e O) di cui premessa in diritto contenuta nel presente atto e tenuto conto della grave violazione, pure alla dignità, posta in essere in tutti questi anni dal Comune di Sperlonga nei confronti del ricorrente; b) al Sig. Giuseppe Di Lelio il danno non patrimoniale che fin d'ora si quantifica in via equitativa in Euro 13.000,00 (tredicimila/00), ovvero in quella maggiore o minore somma ritenuta di giustizia, il tutto sulla base di quanto esposto alle lettere N) e O) di cui alla premessa in diritto contenuta nel presente atto e tenuto conto della grave violazione, pure alla dignità, posta in essere in tutti questi anni dal Comune di Sperlonga nei confronti del ricorrente. 3) ordinare, ex art. 3, comma 4, L. 67/2006, così come modificato dal successivo art. 28 D.lgs n. 150/2011, la*

pubblicazione del provvedimento a spese del Comune di Sperlonga su uno dei quotidiani a maggiore diffusione nel territorio interessato”.

Si costituiva il Comune di Sperlonga, eccependo l'improcedibilità per omesso esperimento del tentativo di negoziazione assistita ed insistendo, nel merito, per il rigetto della domanda.

In via del tutto preliminare, va disattesa l'eccezione di improcedibilità sollevata dal Comune resistente. Ai sensi dell'art. 3, co. 7, d.l. 132/2014, infatti, “la disposizione di cui al comma 1 – in tema di negoziazione assistita - non si applica quando la parte può stare in giudizio personalmente”, come nel caso di specie (cfr. in proposito, art. 28, co. 3, d.lgs. 150/2011).

Ciò premesso, il ricorso merita accoglimento, per le ragioni che seguono.

Occorre qui richiamare, innanzitutto, la legge 67/2006, volta alla promozione della piena attuazione del principio di parità di trattamento e delle pari opportunità - ai sensi dell'articolo 3 della Costituzione - nei confronti delle persone con disabilità di cui all'articolo 3 della legge 5 febbraio 1992, n. 104, al fine di garantire alle stesse il pieno godimento dei loro diritti civili, politici, economici e sociali.

Ai sensi dell'art. 2, il principio di parità di trattamento comporta che non può essere praticata alcuna discriminazione in pregiudizio delle persone con disabilità.

Secondo la norma, si ha discriminazione diretta quando, per motivi connessi alla disabilità, una persona è trattata meno favorevolmente di quanto sia, sia stata o sarebbe trattata una persona non disabile in situazione analoga.

Si ha, poi, discriminazione indiretta quando una disposizione, un criterio, una prassi, un atto, un patto o un comportamento apparentemente neutri mettono una persona con disabilità in una posizione di svantaggio rispetto ad altre persone.

Sono, altresì, considerati come discriminazioni le molestie ovvero quei comportamenti indesiderati, posti in essere per motivi connessi alla disabilità, che violano la dignità e la libertà di una persona con disabilità, ovvero creano un clima di intimidazione, di umiliazione e di ostilità nei suoi confronti.

Ai sensi dell'art. 3, la tutela giurisdizionale avverso gli atti ed i comportamenti di cui all'articolo 2 della presente legge è attuata nelle forme previste dall'articolo 44, commi da 1 a 6 e 8, del testo unico delle disposizioni concernenti la disciplina dell'immigrazione e norme sulla condizione dello straniero, di cui al decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286.

Il ricorrente, al fine di dimostrare la sussistenza di un comportamento discriminatorio a proprio danno, può dedurre in giudizio elementi di fatto, in termini gravi, precisi e concordanti, che il giudice valuta nei limiti di cui all'articolo 2729, primo comma, del codice civile.

Con il provvedimento che accoglie il ricorso il giudice, oltre a provvedere, se

richiesto, al risarcimento del danno, anche non patrimoniale, ordina la cessazione del comportamento, della condotta o dell'atto discriminatorio, ove ancora sussistente, e adotta ogni altro provvedimento idoneo, secondo le circostanze, a rimuovere gli effetti della discriminazione, compresa l'adozione, entro il termine fissato nel provvedimento stesso, di un piano di rimozione delle discriminazioni accertate. Il giudice può ordinare la pubblicazione del provvedimento di cui al comma 3, a spese del convenuto, per una sola volta, su un quotidiano a tiratura nazionale, ovvero su uno dei quotidiani a maggiore diffusione nel territorio interessato.

All'esito della C.T.U., disposta dal giudice, per la verifica dello stato dei luoghi, è emerso che:

“Sulla Piazza della Fontana e sul Belvedere Circeo non sono presenti parcheggi o aree di sosta o ancora strade, che siano in grado di consentire a persone che si muovono sulla sedia a ruote o che, più in generale, non sono in grado di deambulare autonomamente, di raggiungere le attività commerciali ivi presenti. Gli accessi alla Piazza della Fontana e al Belvedere Circeo non sono dotati di percorsi idonei, pedane o altro mezzo di sollevamento o di trasporto, tale da consentire alla persona disabile e/o carrozzata di arrivare ai locali commerciali. L'art. 23, comma 3 della Legge 104/1992 non trova riferimento nei luoghi per cui è causa, trattando lo stesso di concessioni demaniali e rinnovi degli impianti di balneazione. Il tratto di strada nei pressi del Belvedere Circeo, rappresentato dalla già descritta Via Municipio, destinata al passaggio e al transito di persone e di veicoli, non risulta idoneo per l'uso di una persona sulla sedia a ruote, la quale trova, nel possibile percorso pedonale, una barriera architettonica costituita dal marciapiede nelle due estremità delle strisce pedonali ivi presenti. Il tratto di strada nei pressi della Piazza della Fontana, rappresentato dalla Via San Rocco e dalla Via Cristoforo Colombo, ed anche dal limitrofo percorso pedonale inserito nell'area verde, risultano sufficientemente idonei al transito di una persona sulla sedia a ruote. Il tratto rappresentato dalla traversa di Via Cristoforo Colombo, chiusa dal dissuasore, non è idonea al transito di una persona sulla sedia a ruote, poiché la stessa presenta nel tratto iniziale una pendenza superiore al 10 %, e sulla stessa sono evidenti le naturali azioni che le radici dei due alberi iniziano a provocare dal sottosuolo. Il Belvedere Circeo presenta, nel suo stato di fatto, due accessi tali da consentire il parcheggio di disabili in prossimità degli stessi: nello slargo, sul lato opposto del Belvedere Circeo, a ridosso del nucleo edilizio; all'interno del parcheggio situato al Livello -1. Entrambi i parcheggi, per le caratteristiche già descritte in relazione, non risultano completamente idonei. La Piazza della Fontana non presenta accessi tali da consentire in maniera idonea il parcheggio di disabili in prossimità degli stessi”.

A fronte delle richieste inoltrate all'Amministrazione, per l'adeguamento dello stato dei luoghi e dell'inerzia dalla stessa serbata, come risultante dalla verifica condotta dal C.T.U., deve ritenersi sussistente la discriminazione allegata dai ricorrenti, in considerazione dell'impossibilità della normale deambulazione sui luoghi di causa la cui caratterizzazione è tale da determinare, *ex se*, l'impossibilità, per questi ultimi, di fruire in condizioni di “normalità” dello spazio pubblico, in assenza di valide ragioni che consentano un ragionevole accomodamento idoneo a tutelare le ragioni del disabile con quelle dell'Ente comunale.

Va osservato come, in risposta all'ultimo quesito, il C.T.U. abbia specificamente individuato le opere necessarie per consentire ai portatori di handicap, costretti all'utilizzo di sedia a rotelle, il libero e sicuro accesso al Belvedere Circeo e alla Piazza della Fontana, come di seguito indicate:

“Belvedere Circeo

- 1. Verifica della pavimentazione, delle fughe e delle giunture dell'intero Belvedere Circeo.*
- 2. Stuccatura e livellamento con materiale durevole tale da superare gli eventuali risalti di spessore superiore ai 2 millimetri.*
- 3. Con riferimento all'accesso presente sulla Via Municipio e a quello utilizzato da coloro che usufruiscono dell'ascensore quale collegamento con il sottostante Livello -1, realizzazione di un percorso di opportuna larghezza, suggerita in metri 1.50, in luogo della pavimentazione esistente, avente le caratteristiche indicate dal D.M. n. 236/1989, punti 4.2.2 e 8.2.2, anti sdruciolevole e privo di differenze di livello e risalti, tale da consentire a persone che si muovono sulla sedia a ruote o che, più in generale, non sono in grado di deambulare autonomamente, di raggiungere le attività commerciali ivi presenti.*
- 4. Adeguamento dello stallo riservato ai disabili presente sul lato opposto del Belvedere Circeo, nello slargo a ridosso del nucleo edilizio, con l'apposizione di opportuna segnaletica verticale, assente nella circostanza, così da soddisfare, i riferimenti normativi di cui al D.P.R. n. 151/2012 – Persone invalide, quale regolamento recante modifiche al D.P.R. n. 495/1992 e, nella fattispecie, porre in essere le indicazioni e le caratteristiche previste nella Figura II.79/a dell'Art. 120 del Regolamento di Attuazione del Codice della Strada.(..)*
- 5. Abbattimento barriera architettonica costituita dai due marciapiedi, a margine delle strisce pedonali. Non trovandosi la carreggiata e il percorso pedonale sulla stessa quota, è necessario prevedere, in ognuno dei due marciapiedi, una riduzione di quota del percorso con la realizzazione di un raccordo che elimini le barriere architettoniche ivi presenti. L'esempio a lato graficizzato chiarisce la tipologia di intervento da porre in essere in ognuna delle due estremità delle strisce pedonali rilevate. In alternativa, essendo la carreggiata a basso flusso veicolare, è altresì ipotizzabile dotare la stessa di un rialzo in corrispondenza dell'attraversamento, verificando la compatibilità di tale soluzione con l'eventuale transito dei mezzi di soccorso, dei ciclomotori e delle biciclette.*
- 6. Con riferimento al Livello -1, spostamento in altra posizione dello stallo riservato ai disabili poiché lo spazio libero laterale necessario alla completa apertura della portiera anteriore e alla manovra di entrata e di uscita della persona con limitazione di movimento, presenta un ostacolo costituito da un pilastro strutturale, il quale riduce a circa la metà l'effettivo passaggio, insufficiente per coloro che si muovono sulla sedia a ruote. Lo stallo da ridefinire, deve ovviamente considerare i riferimenti normativi di cui al D.P.R. n. 151/2012 – Persone invalide, quale regolamento recante modifiche al D.P.R. n. 495/1992 e, nella fattispecie, soddisfare le previsioni di cui alla Figura II.79/a dell'Art. 120 e del tipo di cui alla Figura II.445/a dell'Art. 149 del Regolamento di Attuazione del Codice della Strada.*

Piazza della Fontana

- 1. Verifica della pavimentazione, delle fughe e delle giunture dell'intera Piazza della Fontana, del percorso pedonale nell'area sovrastante la piazza, dell'intero slargo dove è presente la piccola rotatoria e l'intersezione tra Via Roma, Via san Rocco e Via Cristoforo Colombo.*
- 2. Stuccatura e livellamento con materiale durevole tale da superare gli eventuali risalti di spessore superiore ai 2 millimetri.*
- 3. Adeguamento, con abbattimento della barriera architettonica, dell'accesso nei pressi dell'ampia scalinata, prevedendo la realizzazione di una piattaforma elevatrice o di un ascensore, necessario al superamento del dislivello misurato in metri 3.35 circa.*

4. L'adeguamento di cui al precedente punto sarà completato dalla realizzazione di un percorso di opportuna larghezza, suggerita in metri 3 circa, in luogo della pavimentazione esistente, avente le caratteristiche indicate dal D.M. n. 236/1989, punti 4.2.2 e 8.2.2, anti sdruciolevole e privo di differenze di livello e risalti, tale da consentire a persone che si muovono sulla sedia a ruote o che, più in generale, non sono in grado di deambulare autonomamente, di raggiungere le attività commerciali ivi presenti.

5. Realizzazione, nei pressi del percorso pedonale e dell'area verde, nel tratto iniziale di Via Cristoforo Colombo, di un parcheggio riservato ai disabili, considerando i riferimenti normativi di cui al D.P.R. n. 151/2012 – Persone invalide, quale regolamento recante modifiche al D.P.R. n. 495/1992 e, nella fattispecie, porre in essere le indicazioni e le caratteristiche del tipo di cui alla Figura II.445/c dell'Art. 149 del Regolamento di Attuazione del Codice della Strada (...).

Apposizione di opportuna segnaletica verticale così da soddisfare i riferimenti normativi di cui al D.P.R. n. 151/2012 – Persone invalide, quale regolamento recante modifiche al D.P.R. n. 495/1992 e, nella fattispecie, porre in essere le indicazioni e le caratteristiche previste nella Figura II.79/a dell'Art. 120 del Regolamento di Attuazione del Codice della Strada.

Lo stato dei luoghi rilevato suggerisce inoltre, sia per il Belvedere Circeo che per la Piazza della Fontana, laddove sia eventualmente adeguata la relativa segnaletica e in virtù dei rispettivi accessi (dalla Via Municipio e dalla traversa di Via Cristoforo Colombo), la possibilità di consentire idoneo parcheggio in prossimità ed internamente agli accessi stessi.

Belvedere Circeo

Realizzazione di uno stallo posto nelle immediate vicinanze dell'attività commerciale ivi presente, completo di adeguata segnaletica orizzontale e verticale, considerando i riferimenti normativi di cui al D.P.R. n. 151/2012 – Persone invalide, quale regolamento recante modifiche al D.P.R. n. 495/1992 e, nella fattispecie, soddisfare le previsioni di cui alla Figura II.79/a dell'Art. 120 e le caratteristiche tipologiche di cui alla Figura II.445/a dell'Art. 149 del Regolamento di Attuazione del Codice della Strada. Inserimento nella segnaletica verticale esterna al Belvedere Circeo di un pannello integrativo contenente le deroghe ed eccezioni per la circostanza previste, considerando i riferimenti normativi di cui al D.P.R. n. 151/2012 – Persone invalide, quale regolamento recante modifiche al D.P.R. n. 495/1992 e, nella fattispecie, soddisfare le previsioni di cui alla Figura II.322/a dell'Art. 135 del Regolamento di Attuazione del Codice della Strada.

Piazza della Fontana

Realizzazione di uno stallo posto nelle immediate vicinanze delle attività commerciali ivi presenti, completo di adeguata segnaletica orizzontale e verticale, considerando i riferimenti normativi di cui al D.P.R. n. 151/2012 – Persone invalide, quale regolamento recante modifiche al D.P.R. n. 495/1992 e, nella fattispecie, soddisfare le previsioni di cui alla Figura II.79/a dell'Art. 120 e le caratteristiche tipologiche di cui alla Figura II.445/a dell'Art. 149 del Regolamento di Attuazione del Codice della Strada.

Integrazione della segnaletica verticale presente all'inizio della traversa di Via Cristoforo Colombo, altezza civico 57, con installazione di pannello integrativo indicante le deroghe ed eccezioni possibili, così come considerato dai riferimenti normativi di cui al D.P.R. n. 151/2012 – Persone invalide, quale regolamento recante modifiche al D.P.R. n. 495/1992 e, nella fattispecie, soddisfare le caratteristiche tipologiche di cui alla Figura II.322/a dell'Art. 135 del Regolamento di Attuazione del Codice della Strada.

Controllo automatico del dissuasore a scomparsa, utile per consentire ai “veicoli autorizzati a servizio di persone disabili” la possibilità di parcheggiare nei pressi delle attività commerciali presenti in Piazza della Fontana”.

Quelle indicate, invero, non costituiscono opere la cui realizzazione risulti tanto gravosa, per il Comune, da giustificare una sostanziale restrizione delle possibilità di accesso da parte dei soggetti affetti da disabilità.

Come anticipato, l'art. 28 del d.lgs 150/2011, stabilisce che con l'ordinanza che definisce il giudizio il giudice può ordinare la cessazione del comportamento, della condotta o dell'atto discriminatorio pregiudizievole, adottando, anche nei confronti della pubblica amministrazione, ogni altro provvedimento idoneo a rimuoverne gli effetti.

Il Comune di Sperlonga va, pertanto, condannato alla realizzazione delle opere meglio specificate dal C.T.U. nell'elaborato tecnico versato in atti, come sopra richiamato.

Tanto premesso, con riferimento al danno, non risultano sussistere, invero, i presupposti per il ristoro, come richiesto dai ricorrenti.

Ed infatti, all'esito dell'istruttoria non sono emersi elementi significativi in ordine danno non patrimoniale, asseritamente patito dagli stessi.

Sul punto, d'altra parte, i ricorrenti non hanno neppure articolato specifici capitoli di prova orale volti a dimostrare il susseguirsi di episodi che abbiano inciso sfavorevolmente sul senso di dignità, in termini di frustrazione connessa all'impossibilità di accedere ai luoghi pubblici.

Non risulta, in tal modo, possibile liquidare un danno, neppure equitativamente, in mancanza di parametri in grado di rivelare, l'entità del pregiudizio non patrimoniale allegato (alla luce, ad esempio, della personalità dei ricorrenti, delle rispettive inclinazioni ed abitudini comportamentali e, pertanto, dell'incisività della privazione, determinata dalla condizione dei luoghi e dall'inerzia del Comune).

Gli unici capitoli di prova orale articolati, risultano infatti indirizzati, in sostanza, a confermare lo stato dei luoghi.

Alla luce di ciò risulta, pertanto, indimostrata l'esistenza di episodi in cui, concretamente, sia risultata lesa la dignità del ricorrente, pur non potendosi escludere la natura discriminatoria del comportamento tenuto dal Comune.

La domanda risarcitoria va, pertanto, respinta.

Ai sensi dell'art. 28 cit., va ordinata la pubblicazione del provvedimento, per una sola volta e a spese dei resistenti in solido, su un quotidiano di tiratura nazionale (Corriere della Sera).

Con riferimento alle spese di lite, le stesse seguono la soccombenza e vanno liquidate, ai sensi del D.M. 55/2014, tenuto conto del valore indeterminabile della domanda e della complessità media delle questioni affrontate, ai valori medi per la fase di studio ed introduttiva ed ai minimi per la fase di trattazione, stante la sommarietà del rito (senza liquidazione della fase decisoria, in ipotesi assente), in euro 6.011,70 di cui euro 145,50 per spese ed euro 5.866,20, oltre i.v.a., c.p.a. e spese generali al 15%, per compensi.

Le spese di C.T.U. vanno poste definitivamente a carico di parte resistente.

P.Q.M.

Il Tribunale, definitivamente pronunciando:

-Dichiara che la mancata predisposizione di opere architettoniche idonee a rendere accessibili anche ai disabili i luoghi indicati in ricorso costituisce discriminazione indiretta ai sensi dell'art. 2, comma 3, della L. n. 67 del 2006;

-Condanna il Comune di Sperlonga alla realizzazione delle opere indicate nell'elaborato tecnico versato in atti, assegnando allo stesso termine fino a sei mesi dalla comunicazione della presente ordinanza;

-Condanna il Comune di Sperlonga al pagamento delle spese di lite in favore dei ricorrenti in solido liquidandole, come in parte motiva, in euro in euro 6.011,70 di cui euro 145,50 per spese ed euro 5.866,20, oltre i.v.a., c.p.a. e spese generali al 15%, per compensi;

-Pone le spese di C.T.U. definitivamente a carico di parte resistente;

-Dispone la pubblicazione della presente ordinanza, per una sola volta, a spese del resistente sul quotidiano "Il Corriere della Sera".

Si comunichi.

Così deciso in Roma, il 5 febbraio 2021

Il giudice

Dott. Roberto Galasso